



DirPolPen

Prot. n. 28/1 2019 del 27.11.19

Oggetto: nota a verbale audizione Camera dei deputati - seduta del 27.11.19

---

Signori Onorevoli,

nel ringraziarVi per l'audizione odierna, Vi riporto l'indignazione dei Dirigenti e funzionari del Corpo, che mi onoro di rappresentare, provocata da una enormità di bugie e falsità, date a cuor leggero in pasto alla stampa e riprodotte anche in questa sede istituzionale. Purtroppo gravi mistificazioni partite da alcuni Direttori penitenziari e cavalcate a mezzo stampa da enti e associazioni, da ex detenuti e da Garanti regionali dei detenuti (questi ultimi che ben conoscono il lavoro delicato del Corpo e le innumerevoli criticità del sistema), stanno gettando discredito su un Corpo di Polizia dello Stato e hanno ingiustificatamente bollato come "deriva securitaria", per il sistema di garanzie dell'Ordinamento Penitenziario, i correttivi al riordino delle carriere del personale delle FF.AA. e delle FF.OO., tutte osservazioni che per noi fedeli servitori dello Stato appaiono offensive ed ingiuriose.

Ora, eludendo ogni polemica, cogliamo l'occasione della odierna sessione per riportare con obiettività l'oggetto dell'audizione ad una lettura il più possibile scevra da condizionamenti, sì da fornire alle SS.LL. elementi di valutazione per l'espressione del parere richiesto.

Partiamo dalla delega. Com'è noto, la delega trova fondamento nell'articolo 1 della legge n. 132 del 2018, di conversione in legge del decreto-legge 113/2018 (c.d. decreto sicurezza). Tale disposizione ha infatti delegato il Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti modifiche e integrazioni al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente la revisione dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di Polizia. Ai fini dell'attuazione della delega sono richiamati i principi e criteri direttivi dettati dall'art. 8, comma 1, lettera a), n. 1) della legge n. 124 del 2015<sup>1</sup>.

---

I principi e criteri direttivi dettati da tale disposizione prevedono, in particolare: la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di Polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di Polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di Polizia.

*Associazione nazionale tra il personale della carriera dei Funzionari di Polizia*

*Penitenziaria - Sindacato Dirigenti del Corpo*

Mail: [segreteria@dirpolpen.it](mailto:segreteria@dirpolpen.it) / Pec: [Dirigentipolpen@legalmail.it](mailto:Dirigentipolpen@legalmail.it)



## DirPolPen

Per ciò che attiene la categoria di funzionari e Dirigenti, nel dettaglio, la riforma ha riguardato l'adeguamento delle carriere dei funzionari ed ufficiali, attraverso la loro qualificazione professionale, rispettivamente, direttiva e dirigenziale, conseguente al potenziamento delle funzioni, nonché l'adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, con il **superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo**. Ebbene, esattamente nell'ambito della progressione in carriera si inquadra l'attribuzione di responsabilità ai Dirigenti del Corpo di Polizia Penitenziaria e il **superamento di istituti risalenti nel tempo, come la subordinazione gerarchica, che affonda le sue radici nella mancanza di ruoli apicali**. Per la Polizia Penitenziaria il riordino introduce armonie e colma disallineamenti creatisi con lo stratificarsi di provvedimenti legislativi, delineanti l'evoluzione di un Corpo che nel recente passato aveva il suo più alto in grado nell'ispettore e ha visto apparire le figure direttive e dirigenziali solo negli ultimi decenni.

La progressione di carriera di un Dirigente di Polizia Penitenziaria passa anche e soprattutto attraverso una responsabilizzazione dello stesso nei suoi compiti istituzionali: maggiore e virtuosa responsabilità dei Dirigenti del Corpo, al fine di assicurare, con cultura del servizio e preminenza dell'interesse pubblico, il buon andamento dell'Amministrazione penitenziaria. La conseguenza naturale della responsabilizzazione, com'è evidente, è il superamento della dipendenza gerarchica, e dunque il potere di avocazione da parte del Direttore, rispetto alle prerogative del Comandante di Reparto, senza che ciò incida sulle previsioni dell'Ordinamento Penitenziario e del suo Regolamento di Esecuzione.

Nessun eccesso di delega sul punto, dunque. L'unico eccesso di delega che ci è dato conoscere è quello di cui ha beneficiato la dirigenza penitenziaria, allorché ha continuato ad usufruire di istituti propri dei dirigenti della Polizia di Stato, in forza dell'art. 48 del D. Lgs. 95/2017, benché si tratti di una dirigenza di diritto pubblico di diversa area contrattuale e ordinamentale.<sup>2</sup>

Ciò può costituire motivo di approfondimento in altra sede, in questa preferiamo fornire, attraverso una lettura il più possibile neutra, elementi di valutazione utili per l'espressione del parere di competenza delle SS.LL.

Purtroppo, come detto all'inizio, una stampa ideologicamente orientata ha cavalcato le polemiche e non ha esitato a riportare in auge la figura del **secondino violento che apre e chiude i cancelli, gettando ombre infamanti su un corpo che dal 1990 ad oggi ha fatto passi da gigante sul piano della cultura e della legalità**. Per il nostro Sindacato è un dovere morale, dunque, ristabilire la corretta informazione su alcuni punti cardine della riforma.

---

<sup>2</sup> Di fatto, fermo restando l'evidente esistenza di una pregressa inadempienza del dettato normativo del D. Lgs. 63/2006, persiste oggi l'estensione di istituti giuridici ed economici previsti per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo Dirigente anche in favore di personale che non può essere ascritto al personale del comparto sicurezza e non potrebbe legittimamente attingere alle risorse destinate al riordino delle Forze di Polizia, peraltro a discapito del restante personale della carriera direttiva del Corpo della Polizia Penitenziaria.



## DirPolPen

In primo luogo, richiamiamo l'art. 5 della legge 395/90, che indica i compiti istituzionali del Corpo ed evidenzia una vocazione trattamentale della Polizia Penitenziaria. Il Corpo di Polizia Penitenziaria, posto alle dipendenze del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, espleta tutti i compiti conferitigli dalla legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario e dal regolamento d'esecuzione, il d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nonché da quanto previsto dalla stessa legge n. 395/1990. Quindi ferme restando le disposizioni normative succitate, il Corpo garantisce l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, garantisce l'ordine pubblico e la tutela della sicurezza all'interno degli istituti, **partecipa alle attività di osservazione e trattamento dei detenuti**; inoltre, espleta servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso, nonché di traduzione dei ristretti, da istituto a istituto, presso le aule giudiziarie per lo svolgimento dei processi e presso i luoghi esterni di cura. L'integrazione della disposizione concernente i compiti istituzionali, prevista dal riordino, aggiunge nell'elenco dall'articolo 5 le garanzie dell'ordine e della sicurezza delle strutture del Ministero della giustizia e la collaborazione con la magistratura di sorveglianza. Tali integrazioni sono giustificate dalla necessità di dare riconoscimento normativo a funzioni di fatto già svolte dalla Polizia Penitenziaria. Ed è rilevante, sotto il profilo sistematico, l'introduzione dell'inciso che permette agli appartenenti alla Polizia Penitenziaria di svolgere pure funzioni amministrative. Viene in tal modo meno la cesura netta tra funzioni di polizia e funzioni amministrative che caratterizzava, **sulla carta ma non nei fatti**, l'approccio precedente. La *ratio* di tale modifica integrativa va rinvenuta nel tentativo di **riallineare il dettato normativo con l'evoluzione della prassi**, che mostra chiaramente la necessità di integrare le due funzioni proprio in ragione delle modifiche intervenute nell'approccio gestionale degli istituti penitenziari, **al fine di ottemperare al dettato costituzionale della funzione rieducativa della pena**.

In secondo luogo, indubbiamente, il riordino è un punto di partenza. Dopo il riordino dovranno necessariamente seguire una serie di "aggiustamenti" normativi e organizzativi – lo prevede lo stesso schema di decreto legislativo – per rendere coerente con il nuovo impianto la realtà operativa, unicamente in riferimento al regolamento di servizio del Corpo di Polizia Penitenziaria, non già in relazione all'Ordinamento Penitenziario. E, a tal fine, vi è tempo sufficiente se si pensa che non ci saranno primi dirigenti di Polizia penitenziaria prima del 2023.

Riteniamo l'attuale campagna di disinformazione scorretta e ingannevole, sia perché disegna una guerra tra Direttori Penitenziari e Dirigenti di Polizia Penitenziaria che nella quotidianità non esiste, atteso che le due figure lavorano fianco a fianco per raggiungere i medesimi obiettivi, sia perché veicola all'opinione pubblica una errata concezione del carcere e di chi vi lavora.

Pertanto, cogliamo l'occasione per smontare le falsità diffuse nelle ultime settimane.

Il riordino, come precisa la relazione illustrativa, risponde alla necessità di dare attuazione al principio di delega che orienta l'intervento normativo nel senso di un **accrescimento ed**

*Associazione nazionale tra il personale della carriera dei Funzionari di Polizia*

*Penitenziaria - Sindacato Dirigenti del Corpo*

Mail: [segreteria@dirpolpen.it](mailto:segreteria@dirpolpen.it) / Pec: [Dirigentipolpen@legalmail.it](mailto:Dirigentipolpen@legalmail.it)



## DirPolPen

aggiornamento dell'efficienza dell'azione amministrativa, sotto forma di valorizzazione delle esigenze funzionali dell'Amministrazione. Esso non tange assolutamente l'Ordinamento Penitenziario. Né, tantomeno, il parere che gli Onorevoli Deputati sono chiamati ad esprimere riguarda il futuro dell'Ordinamento Penitenziario. Ecco perché è inaccettabile la richiesta avanzata da qualche sindacato dei Dirigenti penitenziari, peraltro non titolati a pronunciarsi nel merito della organizzazione della Polizia Penitenziaria, di espungere dal riordino le norme sulla subordinazione gerarchica.

Se proprio vogliamo essere oggettivi l'unico indiretto riflesso del nuovo assetto organizzativo della Polizia Penitenziaria è il potenziamento della figura di terzietà del Direttore, il quale oggi, in quanto superiore gerarchico di una Forza di Polizia non si può considerare effettivamente terzo.

In definitiva, nessuna modifica all'Ordinamento Penitenziario è stata prevista dal riordino.

### SUBORDINAZIONE GERARCHICA E FUNZIONALE

È stato detto che lo strumento tecnico per assicurare il governo del complesso dell'istituto penitenziario è la subordinazione gerarchica. Falso!

Ciò che costituisce il **mezzo di armonizzazione** è la **subordinazione funzionale**, che resta intatta, alla stessa stregua di quella esistente con le altre figure amministrative presenti in istituto. Con la previsione di personale dirigenziale del Corpo, la **subordinazione gerarchica diventa naturalmente distonica ed inapplicabile**.

Peraltro, per dovere di verità, la Dirigenza penitenziaria non appartiene al comparto funzioni centrali, né al comparto sicurezza, sebbene rivendichi una superiorità gerarchica che finora è stata giustificata dall'assenza di figure apicali del Corpo, ma si iscrive alla Dirigenza di diritto pubblico.

È stato detto in maniera allarmata che con il riordino il Direttore perde la governabilità del carcere. Falso!

Sono, peraltro, stati fatti degli esempi che hanno – a nostro avviso – fuorviato gli astanti. È stato detto, infatti, che con il riordino il Direttore disporrà l'uscita di un detenuto e non avrà competenza sulle modalità di uscita. Ebbene oggi il Direttore autorizza l'uscita, ma l'operatività della traduzione è appannaggio del Comandante del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti (NTP), che si attiene al modello operativo. È stato detto che il Direttore con il riordino autorizzerà i colloqui e non avrà competenza sull'organizzazione, addirittura subendo delle "interferenze" (citiamo testuali parole) da parte del Comandante, che si rammenta è organo tecnico e finora responsabile dell'area sicurezza. Invero, oggi il Comandante di reparto dispone come impiegare gli uomini per la fruizione dei colloqui, attendendosi alle modalità di accesso che il Direttore ha fornito. È stato detto che il Direttore, in quanto funzionario delegato, dispone e rendiconta spese, e che con il riordino si troverà a pagare spese non disposte da lui. Oggi il Direttore paga sempre le spese di missioni che altri hanno disposto: per provvedimenti giudiziari, per missioni disposte a livello

*Associazione nazionale tra il personale della carriera dei Funzionari di Polizia*

*Penitenziaria - Sindacato Dirigenti del Corpo*

Mail: [segreteria@dirpolpen.it](mailto:segreteria@dirpolpen.it) / Pec: [DirigentiPolPen@legalmail.it](mailto:DirigentiPolPen@legalmail.it)



## DirPolPen

regionale e nazionale da PRAP e DAP; di certo il potere di disporre le missioni, eccezion fatta per quelle relative alle traduzioni per udienza, non rientra tra i poteri del Direttore. Così come è sempre il Direttore che autorizza il pagamento di ore lavorate del personale, le cui prestazioni di lavoro straordinario sono disposte da autorità terze, sempre per servizi istituzionali.

Infine, si dimentica che oggi il Direttore è superiore funzionale di tutte le figure apicali delle altre aree: dell'educatore, del medico, dei vice-direttori. Non si comprende perché della Polizia Penitenziaria, il Direttore debba essere anche superiore gerarchico, nè per quale arcano motivo la dipendenza funzionale sulla Polizia Penitenziaria renda ingovernabile il sistema.

### AUTORIZZAZIONE DELL'USO DELLA FORZA

I promotori della disinformazione di questi giorni hanno tirato in ballo l'art. 41 della L. 354/75 e volutamente hanno creato confusione tra la fattispecie prevista dall'art. 41 O.P., ultimo comma, "Gli agenti in servizio nell'interno degli istituti non possono portare armi se non in casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal Direttore", previsione che non viene minimamente intaccata dalla riforma, e le modifiche al D.P.R. 551 del 12 dicembre 1992 "Regolamento per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di Polizia Penitenziaria" nella parte in cui prevede che "Il Comandante di reparto, tenuto conto delle direttive generali, determina con ordine di servizio l'armamento di reparto da consegnare in relazione alle esigenze" (art. 5), e che, per ciò che attiene l'armamento di reparto, "l'impiego di dette armi è consentito al personale che abbia conseguito una attestazione specifica di idoneità; in situazioni di grave necessità e urgenza, il Comandante di reparto può disporre l'impiego anche da parte del personale in possesso della apposita abilitazione purché esso dia adeguate garanzie nel corretto uso delle medesime".

Orbene, asserire che tali modifiche costituiscono una deriva securitaria costituisce una palese mistificazione della realtà, una bieca strumentalizzazione delle parole "armi" e "Comandante di Reparto", perché le modifiche non scalfiscono il potere del direttore di autorizzare eccezionalmente l'uso delle armi all'interno degli istituti penitenziari ex art. 41, ultimo comma O.P.

Per dovere di chiarezza, specifichiamo, in primo luogo, che si distingue tra armamento individuale e armamento di reparto: il primo è strettamente personale (la pistola beretta 92 FS magnum parabellum), e il detentore ne è il solo responsabile in base alla normativa vigente, mentre l'armamento di reparto è a disposizione dell'intero reparto (es.: mitragliatrice Beretta PM12, sciabola, sfollagente, caschi *u-boot* e scudi).

L'uso delle armi dentro gli istituti penitenziari è assolutamente vietato. Nessuna arma può essere introdotta negli istituti senza la preventiva autorizzazione del Direttore. E ci auguriamo che non si arrivi mai a tale possibilità.

*Associazione nazionale tra il personale della carriera dei Funzionari di Polizia*

*Penitenziaria - Sindacato Dirigenti del Corpo*

Mail: [segreteria@dirpolpen.it](mailto:segreteria@dirpolpen.it) / Pec: [DirigentiPolPen@legalmail.it](mailto:DirigentiPolPen@legalmail.it)



## DirPolPen

Le armi individuali vengono lasciate all'esterno dell'area detentiva, nella cosiddetta "Armeria", il cui responsabile oggi è giustappunto il Comandante di reparto. Vale la pena rammentare che la verifica semestrale inviata ai Provveditorati regionali ad opera del Comandante di reparto, è elaborata dall'armiere, firmata dal Comandante e semplicemente vistata dal Direttore, poiché ad oggi il Comandante non ha potere di firma esterna.

Le uniche armi usate negli istituti penitenziari restano confinate al muro di cinta e sono quelle in uso alle sentinelle (le mitragliette PM12).

**Gli Onorevoli Deputati presenti avranno letto il testo dello schema di decreto e si saranno sicuramente accorti che nessun riferimento viene fatto al potere di autorizzare l'uso delle armi.**

La deliberata confusione prodotta sul punto ha pericolosamente confuso il potere di autorizzare l'uso delle armi con le previsioni relative alla gestione dell'equipaggiamento e dell'armamento, materia che già oggi, con la vigente normativa, è di pertinenza di un tecnico, ovvero del Comandante di reparto, insieme all'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia Penitenziaria, alla idoneità delle caserme e delle mense. La normativa di riferimento e i successivi decreti ministeriali rimarcano la competenza sull'armamento e sull'equipaggiamento del Comandante di reparto e del Comandante del NTP (che ad oggi può essere ancora un appartenente al ruolo degli ispettori). Il Comandante del NTP ha il compito di stabilire con che tipo di armamento equipaggiare i suoi uomini, in occasione delle traduzioni dei detenuti, tenendo conto della pericolosità del tradotto, del percorso da affrontare, del tipo di reato e degli uomini e mezzi a disposizione, mentre il Direttore penitenziario in questi ambiti tecnici non entra assolutamente. Con il riordino si confermano tali competenze tecniche anche alle figure dirigenziali del Corpo, in ossequio al mandato della delega teso alla valorizzazione e professionalizzazione del personale dirigenziale.

Quindi, ad una lettura asettica del testo del riordino, è assolutamente evidente che le modifiche introdotte sono tutte in linea con lo scopo della delega e in coerenza con una lettura integrata della normativa vigente ( D.Lgs. n. 146/2000, D.Lgs. n. 443/1992 e D. Lgs. n. 95/2017). Le modifiche mirano ad una semplificazione del procedimento e consentono di comprendere la nuova struttura della Polizia Penitenziaria sotto il profilo gerarchico, valorizzando figure apicali che al momento della nascita del corpo di Polizia Penitenziaria non erano contemplate, analogamente a quanto avviene nella Polizia di Stato. In definitiva, come è evidente, il riordino riguarda esclusivamente il Corpo di Polizia Penitenziaria, laddove i rapporti tra Polizia Penitenziaria e Dirigenza penitenziaria rimangono inalterati nella forma della dipendenza funzionale, unica dipendenza compatibile con le nuove figure dirigenziali del corpo.

### POTERE DISCIPLINARE: FUNZIONI AMMINISTRATIVE E GESTIONALI

*Associazione nazionale tra il personale della carriera dei Funzionari di Polizia Penitenziaria - Sindacato Dirigenti del Corpo*  
Mail: [segreteria@dirpolpen.it](mailto:segreteria@dirpolpen.it) / Pec: [Dirigentipolpen@legalmail.it](mailto:Dirigentipolpen@legalmail.it)



## DirPolPen

È stato erroneamente detto che il riordino muta pericolosamente le regole sul potere disciplinare degli appartenenti al Corpo. Ebbene chiariamo anche questo altro aspetto.

È stato solo previsto, in coerenza con la progressione in carriera del Dirigente della Polizia Penitenziaria, la possibilità di infliggere la **censura**, che è una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite le **lievi trasgressioni**, oggi rimessa al Direttore il quale, nella maggior parte delle ipotesi, agisce su richiesta del Comandante, non certo di iniziativa! Tutte le condotte più gravi, invece, che comportano la pena pecuniaria, la deplorazione, la sospensione dal servizio, fino ad arrivare all'estrema misura della destituzione, sono sanzionabili esclusivamente da organi collegiali, a livello regionale e nazionale. Si è erroneamente affermato che il Comandante di reparto può decidere se punire o meno l'agente che ha usato violenza sul detenuto. Niente di più falso!

Una tale condotta, infatti, si sostanzierebbe in una grave trasgressione di competenza di organi collegiali e ad, ogni buon conto, prefigurando un reato, il procedimento disciplinare dovrebbe essere sospeso in attesa degli esiti del procedimento penale. Pertanto, nell'attribuzione delle opportune competenze amministrative al Dirigente del Corpo, tutte le appropriate garanzie di legalità sono rimaste intatte.

In dettaglio, **nessuna prerogativa di gestione, amministrativa, disciplinare nei confronti della popolazione detenuta, viene attribuita alla Polizia Penitenziaria**, come è stato erroneamente affermato, bensì vengono destinate ai Dirigenti e ai funzionari del Corpo talune attribuzioni amministrative e gestionali nei confronti del personale di Polizia Penitenziaria riempiendo, in tal modo, di legittimi contenuti la dirigenza di Polizia Penitenziaria, e nel contempo alleggerendo il carico di lavoro e le responsabilità dei Direttori penitenziari.

A proposito delle presunte condotte violente, vorremmo esprimere la nostra amarezza, perché anche semplicemente nutrire il timore di violenze sulla popolazione detenuta da parte del personale del Corpo, come se fosse una condotta frequente, per gli uomini e le donne della Polizia Penitenziaria è estremamente diffamatorio e offensivo! Ricordiamo che i ristretti trovano nella Polizia Penitenziaria il primo interlocutore e il primo conforto. Gli agenti sono i primi ad accorgersi di eventuali problemi, li affrontano e li gestiscono. Sui giornali vengono di solito sciorinati i numeri dei suicidi dei detenuti negli istituti penitenziari, ma andrebbero altrettanto pubblicizzati gli innumerevoli quotidiani interventi da parte del personale di Polizia Penitenziaria che scongiurano giornalmente tentativi suicidari e autolesionistici, svolgendo sovente funzioni di supplenza alle carenze organizzative e gestionali delle altre aree. Chi parla con i detenuti? Chi raccoglie in prima battuta le loro necessità? Chi ascolta i loro sfoghi? Di certo questo non fa notizia come succede all'evento negativo che poi verrà ricordato per giorni, mesi e anni!

Per il resto sulle prerogative del Direttore penitenziario il riordino nulla muta: chi gestisce il carcere nel suo complesso? Il Direttore. Chi presiede le commissioni della disciplina dei detenuti? Il Direttore. Chi autorizza l'uso delle forze fisiche? Il Direttore.

*Associazione nazionale tra il personale della carriera dei Funzionari di Polizia Penitenziaria - Sindacato Dirigenti del Corpo*

*Mail: [segreteria@dirpolpen.it](mailto:segreteria@dirpolpen.it) / Pec: [Dirigenti.polpen@legalmail.it](mailto:Dirigenti.polpen@legalmail.it)*



DirPolPen

## I VANTAGGI DEL RIORDINO

A questo punto, chiarite le falsità, riteniamo corretto evidenziare i vantaggi della riforma. In primo luogo, il riordino, nel dare un giusto riconoscimento alle figure dirigenziali del Corpo, determina una chiarezza nelle responsabilità. Abbiamo usato l'analogia del binomio Prefetto / Questore perché, *mutatis mutandis*, è un virtuoso esempio nel quale il primo è autorità provinciale di pubblica sicurezza, responsabile a livello politico-generale dell'ordine pubblico, mentre il secondo ne diviene il responsabile tecnico-operativo. Alla stessa stregua, lo schema di dipendenza funzionale proposta per la Polizia Penitenziaria consentirà al Direttore di dettare gli obiettivi ed al Dirigente del Corpo di valutare le modalità con le quali dare attuazione alle linee di indirizzo ricevute. Una responsabilità per obiettivi che trasforma anche il rapporto in obbligazione di risultato e non già solo di mezzi, a tutto vantaggio del sistema.

In secondo luogo, si delineano più marcatamente le tanto decantate posizioni di terzietà e di garanzia del vertice dell'istituto. Da un lato, il riordino risponde al dettato dell'art. 27 della Costituzione, poiché permette al Dirigente penitenziario di concentrarsi sul suo *core business*, ovvero il trattamento e la rieducazione del ristretto. La previsione normativa di cui discutiamo, infatti, si innesta nel solco di un efficientamento del sistema, di un nuovo modello di carcere e di un *New Public Management*, aspetti, questi ultimi, richiamati anche dal Consiglio Superiore della Magistratura nella Risoluzione in ordine agli Stati Generali sulla Esecuzione penale (Risoluzione del 6 aprile 2016). Nella fattispecie, si sgrava il Dirigente Penitenziario di una serie di incombenze, di fatto già delegate ai Comandanti di reparto, e consente al *manager* penitenziario di concentrarsi sulle offerte trattamentali, sulla costruzione di relazioni con il territorio e su una più intelligente rimodulazione "di spazio e tempo dell'istituzione penitenziaria, nel senso della umanizzazione della pena, del consolidamento delle relazioni esterne, specie di quelle familiari" (Risoluzione del 6 aprile 2016).

Dall'altro lato, la responsabilizzazione delle figure dirigenziali del Corpo, resa possibile con il riordino, si allinea perfettamente alla Raccomandazione R (2006)2 del Comitato dei Ministri agli Stati membri del Consiglio d'Europa sulle Regole penitenziarie europee PARTE V "Direzione e Personale - Il servizio penitenziario come servizio pubblico" n.71 che giustappunto auspica che gli Istituti Penitenziari siano "posti sotto la responsabilità di autorità pubbliche ed essere separati dall'Esercito, dalla Polizia e dai servizi di indagine penale". Invero, la situazione attuale suscita non poche perplessità sulla reale posizione dei Dirigenti Penitenziari, quali soggetti terzi ed imparziali dell'agire penitenziario, verosimilmente contaminati da una superiorità gerarchica verso una Forza di Polizia, visione questa che si discosta da quanto richiesto in ambito europeo.

Di certo, se la funzione di terzietà è preservata, e se possibile accentuata dal riordino, in carcere, la stessa esigenza di terzietà non può costituire la giustificazione della perdurante sottrazione da parte di Dirigenti penitenziari ai dirigenti del Corpo di posti di funzione

*Associazione nazionale tra il personale della carriera dei Funzionari di Polizia  
Penitenziaria - Sindacato Dirigenti del Corpo*  
Mail: [segreteria@dirpolpen.it](mailto:segreteria@dirpolpen.it) / Pec: [Dirigentipolpen@legalmail.it](mailto:Dirigentipolpen@legalmail.it)



DirPolPen

prettamente di polizia, come quello, per fare un esempio, della direzione del Laboratorio Centrale Banca Dati DNA<sup>3</sup>.

## CONCLUSIONI

Da servitori dello Stato ci saremmo aspettati una lettura più oggettiva della riforma, non già un grido di allarme capace di innescare delle conseguenze pericolosissime all'interno degli Istituti penitenziari, con rischio di immotivate proteste.

Da servitori dello Stato, che oggi non avendo un loro contratto beneficiano di istituti e privilegi non loro, ci saremmo attesi un plauso per una riforma che amplifica la loro funzione di terzietà e affida loro quel ruolo di *manager* che non si può e non si deve sostanziare in una superiorità gerarchica ormai inapplicabile. Vale la pena rammentare che in caso di permanenza aprirebbe la stura ad innumerevoli ricorsi amministrativi.

In conclusione, chiediamo non solo che permanga la declinazione della subordinazione gerarchica in subordinazione funzionale, ma per organicità e coerenza, a questo punto, chiediamo che venga eliminata definitivamente la subordinazione gerarchica.

È evidente, infatti, che con la previsione di figure apicali la subordinazione gerarchica diventa un istituto stridente e difforme: finisce per tenere in piedi un rapporto di subordinazione gerarchica di Dirigenti appartenenti al ruolo della Polizia rispetto a Dirigenti appartenenti alla carriera civile, che non sembra trovare eguali negli altri corpi di polizia (l'art. 65 della legge 121/1981 prevede nella Polizia di Stato la dipendenza funzionale dal Prefetto, nonostante lo stesso costituisca Autorità di pubblica sicurezza, ma non anche quella gerarchica).

Ribadiamo che per noi questo riordino è una svolta epocale per la Polizia Penitenziaria.

Le uniche modifiche non sostanziali da apportare, che abbiamo richiesto già all'indomani dell'invio del testo alle Commissioni, sono modifiche di dettaglio e a costo zero.

La prima è l'eliminazione definitiva della dipendenza gerarchica, come già argomentato.

La seconda è l'eliminazione della denominazione di intendente per le qualifiche apicali del Corpo. Si tratta dell'unica inspiegabile disarmonia che il riordino ha introdotto esclusivamente per la categoria di Dirigenti del Corpo, terminologia che oltre ad essere desueta ed anacronistica, rischia di creare confusione nel cittadino e nel comparto stesso, proprio per la difformità evidente con gli omologhi delle altre Forze dell'ordine. Pertanto chiediamo la sostituzione con Questore, o in alternativa Dirigente della Polizia Penitenziaria.

---

<sup>3</sup> Abbiamo già inoltrato le nostre perplessità alle autorità competenti circa la presenza di un Dirigente privo delle occorrenti qualifiche di polizia giudiziaria al vertice di un Laboratorio Centrale, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016, n. 87, «Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 30 giugno 2009, n. 85, concernente l'istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 85 del 2009», che oggi è composto da personale appartenente ai ruoli tecnici della Polizia Penitenziaria. Ebbene, la norma ha previsto che il trattamento dei dati raccolti nel Laboratorio centrale sia prerogativa degli operatori di polizia giudiziaria in servizio presso il Laboratorio centrale stesso, non già di un Dirigente di diritto pubblico.

*Associazione nazionale tra il personale della carriera dei Funzionari di Polizia*

*Penitenziaria - Sindacato Dirigenti del Corpo*

Mail: [segreteria@dirpolpen.it](mailto:segreteria@dirpolpen.it) / Pec: [DirigentiPolPen@legalmail.it](mailto:DirigentiPolPen@legalmail.it)



### DirPolPen

La terza modifica è la previsione che la figura di primo Dirigente tecnico sia attinta da entrambi i profili professionali, informatico e biologo, dei ruoli tecnici. In altre parole, il posto da primo Dirigente tecnico deve poter provenire oltre che dal ruolo dei biologi, come oggi previsto nel testo del riordino, anche da quello degli informatici.

Voi Onorevoli Deputati siete chiamati ad esprimere un autorevolissimo parere che ci auguriamo non presti il fianco alle strumentalizzazioni e alla disinformazione.

Peraltro, sono stati espressi già due pareri ampiamente favorevoli al riordino, così come presentato dal Consiglio dei Ministri a settembre scorso. Ci riferiamo al parere della Conferenza Unificata Stato Regioni del 17.10.19, presieduta dall'On. Francesco Boccia, e al parere del Consiglio di Stato nelle Adunanze di Sezione del 24 ottobre 2019 e del 7 novembre 2019. Proprio il Consiglio di Stato non ha ravvisato alcun eccesso di delega.

Voi, Onorevoli Deputati, avete una grande responsabilità: riconoscere con i fatti, non solo con le parole, uno sviluppo della Polizia Penitenziaria equiordinato alle altre Forze di Polizia. Da questo momento in poi, se il Corpo non farà un passo serio in avanti, sarà lecito, da cittadini, domandarsi perché spendere i soldi degli italiani per 148 colonnelli, 17 generali e 2 Dirigenti Generali, se poi l'Amministrazione del personale deve restare in mano a funzionari civili, che stanno strumentalizzando la vicenda per mere beghe di potere e senza alcuna *vision* sul futuro.

Questa volta chi non vuole la crescita del Corpo, mantenendo un comodo feudo per vantaggi e benefici personali, ha nomi e cognomi.

Ora noi non abbiamo la pretesa di convincerVi sulla bontà del riordino, ma di sicuro abbiamo il dovere di riportarVi la verità. Lo dobbiamo a chi a livello politico ha deciso di dedicare attenzione alle Forze di Polizia, lo dobbiamo ai vertici dell'Amministrazione Penitenziaria, che coraggiosamente hanno invertito un *trend* che finora ha voluto che a decidere delle sorti della Polizia Penitenziaria fossero non appartenenti al Corpo, lo dobbiamo ai 40 mila uomini e donne della Polizia Penitenziaria che ogni giorno con sacrificio svolgono in lavoro delicato e importante per il Paese. Grazie.

IL SEGRETARIO

Daniela Caputo

*Daniela Caputo*

*Associazione nazionale tra il personale della carriera dei Funzionari di Polizia*

*Penitenziaria - Sindacato Dirigenti del Corpo*

Mail: [segreteria@dirpolpen.it](mailto:segreteria@dirpolpen.it) / Pec: [Dirigentipolpen@legalmail.it](mailto:Dirigentipolpen@legalmail.it)